

Conclusioni della ricorrente

- Annullare le decisioni della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 aprile 2008 nel procedimento R 1481/2007-2 e della divisione d'opposizione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 luglio 2007 nel procedimento di opposizione n. B 893 216;
- accogliere l'opposizione della ricorrente alla registrazione come marchio comunitario del marchio figurativo «oli» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5; richiesta il 4 ottobre 2004;
- ingiungere all'UAMI di respingere la detta richiesta di registrazione di data 4 ottobre 2004, e
- condannare le altre parti al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «oli», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 — Domanda n. 4 059 176

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: Il marchio comunitario «OLAY», per prodotti appartenenti alle classi 3 e 5

Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto i marchi in oggetto sono simili e l'uso del marchio richiesto potrebbe ingenerare confusione

Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — CBI e Abisp/Commissione

(Causa T-241/08)

(2008/C 209/109)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Coordination Bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) e Association Bruxelloise des Insti-

tutions de Soins Privées (Abisp) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: D. Waelbroeck, avvocato, e D. Slater, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione di conferma della Commissione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione della Commissione 10 aprile 2008, che ha confermato, secondo i ricorrenti, la decisione della Commissione 10 gennaio 2008 con cui è stata respinta la loro denuncia presentata il 7 settembre e il 17 ottobre 2005 avverso gli aiuti di Stato accordati dal Regno del Belgio agli ospedali pubblici della rete Iris della Regione di Bruxelles-Capitale ed è stata rifiutata l'apertura del procedimento formale di indagine sugli aiuti in questione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

I motivi e i principali argomenti fatti valere dai ricorrenti sono identici a quelli dedotti nell'ambito della causa T-128/08, CBI e Abisp/Commissione (¹).

(¹) GU 2008, C 142, pag. 30.

Ricorso proposto il 23 giugno 2008 — Ravensburger/UAMI — Educa Borrás (EDUCA Memory game)

(Causa T-243/08)

(2008/C 209/110)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ravensburger AG (Ravensburg, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger, lawyer, e R. Kunze, lawyer e solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Educa Borrás SA (Sant Quirze del Valles, Barcellona, Spagna)

Ricorso proposto il 20 giugno 2008 — C-Content/Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

(Causa T-247/08)

(2008/C 209/111)

Lingua processuale: l'inglese

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008, (procedimento R 597/2007-2);
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo «EDUCA Memory game» per prodotti appartenenti alla classe 28 — Marchio comunitario n. 495 036

Titolare del marchio comunitario: L'altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Marchio internazionale denominativo «MEMORY», registrazione n. R 393 512; marchio denominativo del Benelux «MEMORY», registrazione n. 38 328; marchio denominativo tedesco «MEMORY» registrazione n. 964 625

Decisione della divisione di annullamento: Invalidità del marchio comunitario in oggetto

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento delle decisioni della divisione di annullamento

Motivi dedotti: i) violazione dell'art. 8, n. 1 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha concluso che l'elemento potenzialmente in contrasto nel marchio comunitario in parola ha natura meramente descrittiva e pertanto non può generare un rischio di confusione con il marchio anteriore della ricorrente; ii) violazione dell'art. 8, n. 5 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha sbagliato quando ha preteso che la ricorrente provasse il rischio di confusione; iii) violazione dell'art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso non ha tenuto adeguatamente conto della prassi in materia di etichettatura vigente nel mercato in oggetto; iv) violazione dell'art. 75 del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, nonostante la richiesta della ricorrente, non ha disposto un'audizione.

Parti

Ricorrente: C-Content BV ('s Hertogenbosch, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Meulenbelt)

Convenuto: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) ha violato il diritto comunitario relativamente alle gare d'appalto e ai contratti indicati nel presente ricorso;
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni a risarcire la ricorrente dei costi sopportati e dei danni subiti, come indicati nel presente ricorso;
- condannare l'Ufficio delle pubblicazioni alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nel caso di specie la ricorrente propone un'azione di responsabilità extracontrattuale in ragione del pregiudizio che essa sostiene di aver subito per via delle irregolarità che l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (Ufficio delle pubblicazioni) avrebbe commesso nell'ambito di alcune procedure d'appalto relative ai servizi di pubblicazione elettronica.

La ricorrente deduce vari motivi idonei a far sorgere la responsabilità per ogni procedura d'appalto contestata.

La ricorrente sostiene che l'Ufficio delle pubblicazioni ha violato il principio di buona amministrazione e di diligenza nonché i principi di parità di trattamento, di trasparenza e di tutela del legittimo affidamento: